

# INFANZIENET. LA GIURISDIZIONE EUROPEA SUI MINORI

di **Alessandra De Giovanni**

## *Il diritto e la Rete delle Reti*

Marshall Mc Luhan<sup>1</sup> profetizzò la nascita di un mondo in cui, annullandosi le distanze, singoli individui di popoli diversi sono facilmente in grado di comunicare tra loro, di confrontare le proprie esperienze, di arricchire la propria cultura ed il proprio bagaglio di conoscenza. Internet è l'infrastruttura del villaggio globale, abbatte tempi e spazi, supera nazionalismi e provincialismi. Internet è rete telematica nella quale i contenuti ed i servizi esistenti risultano accessibili a tutti gli utenti, senza limiti geografici di sorta. La diffusione sociale del computer e l'importanza che ha assunto nella vita dei bambini, ha reso inevitabile l'intervento dei poteri istituzionali nella disciplina di questa materia. Gli aspetti di cui si occupa il diritto sono numerosi: dal riconoscimento del diritto alla libera manifestazione del pensiero, alla tutela dei diritti individuali, alla regolamentazione e alla disciplina di particolari attività. Dal rapporto Federcomin<sup>2</sup> emerge il dato che l'ingresso di nuove tecnologie in Italia, quali computer collegati ad Internet, continua con ritmo sostenuto. La Rete, superata la fase delle aspettative euforiche e dell'incertezza sui ritmi di adozione delle tecnologie relative, si è velocemente consolidata nel tessuto culturale, economico e sociale del nostro Paese, diffondendosi con andamento progressivo sia nel numero di *host*, che in tutte le fasce di utenza interessate, ed è destinata ad una crescita esponenziale. La rilevanza sociale, pienamente riconosciuta, ha portato giuristi di tutto il mondo a interrogarsi sui suoi confini e a tentare di disciplinarlo.

Internet all'alba del fenomeno costituiva terra vergine, in cui era permesso fare e dire di tutto, senza sanzioni e tutela per i più deboli. Oggi la Rete non è più zona franca, spazio anarchico, al di fuori di ogni giurisdizione e legalità, mancante di regole certe e di punti di riferimento istituzionali. Esistono organismi (quali la *Internet Society*<sup>3</sup>) che ne studiano l'evoluzione, discutono e approvano le caratteristiche tecniche dei protocolli adottati, certificano l'attribuzione dei nomi di dominio, e altri che si occupano del vero e proprio funzionamento (quali la *Internet Engineering Task Force*)<sup>4</sup>. Un servizio di Polizia delle comunicazioni controlla le trasmissioni telematiche, e cresce la collaborazione tra le forze nazionali di polizia, i servizi doganali e i sistemi legali. Tutti gli Stati tecnologicamente evoluti hanno introdotto qualche tipo di regolamentazione sulle attività e per i contenuti presenti in Internet ed hanno dato vita ad una disciplina giuridica, sebbene spesso con approcci molto diversi. Nell'attuale quadro normativo in materia di attività telematiche le ragioni principali delle lacune si

rinvengono nel difficile bilanciamento tra diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di espressione, diritto all'informazione e tutela dei minori) e una regolamentazione efficace difficile da realizzarsi, al di fuori di un concerto internazionale. La Rete delle Reti, infatti, presenta una struttura sostanzialmente complessa, caratterizzata dalla mancanza di confini territoriali e dalla presenza di una pluralità eterogenea di operatori (fornitori di reti, di accessi, di servizi, di contenuti). Date queste peculiarità, necessita la costruzione di un corpo di norme uniformi internazionalmente riconosciute, un'azione politico-legislativa comune, un ordinamento diverso, autonomo rispetto a quelli tradizionali, consistente in un contenimento e riavvicinamento di leggi che si affiancano a sistemi di autoregolamentazione dei diversi Paesi e dei diversi fornitori. Le problematiche sono legate all'individuazione dell'azione fraudolenta, alla localizzazione dell'autore del reato, della legge applicabile e della giurisdizione competente. La perseguibilità in sede penale e civile della criminalità informatica, della pirateria<sup>5</sup> e delle truffe commesse con l'ausilio delle reti telematiche è ormai conclamata. Si risponde riguardo alla diffusione di messaggi d'istigazione a commettere reati, di messaggi a forte connotazione razzista e xenofoba, spinte ad atti di violenza o di terrorismo<sup>6</sup>.

Sulla base del diritto positivo italiano, potrebbe affermarsi che agli illeciti commessi tramite Internet siano applicabili l'art. 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti) e l'art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). Nodo cruciale della questione è fino a che punto il *provider*, il fornitore di accessi, immettendo nel circuito messaggi anonimi, sia responsabile. Fino a che punto il titolare del sito facendo ricorso all'analogia, può essere considerato alla stregua del direttore responsabile di un periodico cartaceo. Appare lecito chiedersi perché il datore di lavoro può farsi carico delle responsabilità di qualsivoglia illecito commesso da altri, senza che ciò stoni con i criteri generali di equità e di giustizia. La responsabilità che può essere ragionevolmente attribuita al *provider* è l'identificazione degli abbonati, obbligandoli a esibire un documento di identità o a esercitare altri tipi di controllo (come quello effettuato su una carta di credito). È difficile vi sia legalità fin quando è tollerato l'anonimato assoluto. Continuando a presentarci come Tizio o Caio, o come Mevio o Sempronio, si verificherà sempre l'assurdo di un colpevole che non può essere perseguito e di un innocente, il *provider*, che può essere condannato. Far gravare un eccesso di responsabilità penale e civile sul *provider*, farne il responsabile dei danni arrecati a coloro che usano la Rete, significa avviare pericolosi processi di autocensura. Il *provider* per ovvie ragioni di autodifesa, selezionerebbe in modo rigoroso non solo chi risulti inaffidabile dal punto di vista economico, ma anche opinioni espresse che risultino scomode o sconvenienti.

Negli Stati Uniti si è formata una sostanziale casistica giurisprudenziale, sul caso *Stratton Oakmont vs. Prodigy service* del marzo 1995, in cui un giudice della Corte suprema di *New York*, ha affermato la responsabilità del gestore di una bacheca elettronica per i danni causati dall'inserimento in essa, da parte di altri, di un comunicato risultato gravemente lesivo dell'immagine di un intermediario in valori mobiliari. Il primo passo decisivo verso sistemi automatici di

tutela è stato compiuto negli Stati Uniti. Nel febbraio 1996 il presidente Bill Clinton ha riordinato l'intero mondo delle comunicazioni statunitensi con il *Telecommunications Act*, il quale vietava le oscenità nelle comunicazioni, limitando la libertà di espressione. Il protocollo americano istituiva un incisivo e pesante diritto di censura sulla Rete<sup>7</sup>. L'entrata in vigore dell'iniziativa del legislatore statunitense ha prodotto la nascita sia di un movimento per la libertà di espressione della Rete, sia l'effetto di determinare un irresistibile intervento censorio in molte altre parti del pianeta: Francia, Germania, Cuba, Cina. Il Congresso americano<sup>8</sup> ha proposto la creazione di un nuovo dominio Internet caratterizzato dal suffisso *“.kids“*, allo scopo di tutelare la navigazione dei bambini, e di rendere immediatamente riconoscibili i contenuti *on line* rivolti all'infanzia. La proposta contiene indicazione dei requisiti per chi intende registrare un dominio con il nuovo suffisso, e prevede periodiche valutazioni sulla conformità dei siti alle prescrizioni legislative. Essa è l'effetto delle pressioni dell'opinione pubblica sulla necessità di regolamentare la Rete e di renderla più sicura per i bambini, che vivono sempre più in autarchia rispetto al mondo dei grandi e in totali osmosi con le nuove tecnologie.

Per tutelare l'infanzia dalle insidie che Internet presenta, potrebbero essere utili strumenti di prevenzione, al fine di salvaguardare le potenzialità e le opportunità formative che derivano da tale mezzo di comunicazione. Si propongono filtri che riconoscendo parole chiave (es. esoterismo, eros, porno) o immagini considerate sconvenienti, bloccano la ricezione di messaggi e programmi<sup>9</sup> impedendo l'accesso a siti pericolosi. Si propone la trasmissione di annunci vocali, icone<sup>10</sup> o informazioni che indichino quando un programma è inadatto, sconsigliabile o decisamente da evitare per i bambini, con la necessaria collaborazione dei *provider* che dovranno inserire segnalazioni nei siti da loro gestiti. Si preannunciano sistemi automatici di riconoscimento del contenuto, in grado di eliminare le sequenze a rischio, oscurando automaticamente ogni collegamento che contenga segnali a rischio, riconoscendo la natura del contenuto dei programmi attraverso informazioni trasmesse. Ma un *fire wall*, un sipario di ferro, un confine virtuale, attraverso il quale ogni contenuto in transito deve esibire per poter passare, opportune credenziali, non servirà a realizzare un'efficiente azione di difesa nei confronti dei minori nelle reti telematiche. Impossibile tenere costantemente aggiornato l'elenco dei siti proibiti. Ogni giorno nascono nuove caselle e, notoriamente, si organizzano siti mascherati proprio per eludere tali controlli. Improbabile anche l'operazione contraria di stilare un elenco dei siti considerati educativi, invece di un elenco dei siti da evitare. Se ognuno fosse libero di scegliere il *software* protettivo che vuole, secondo la sua cultura e le sue esigenze, i filtri sarebbero innocui, ma se sono imposti da una superiore autorità tramite *provider*, dalla tutela degli indifesi si passa facilmente alla limitazione-repressione della libertà di espressione. Non è ragionevole che la libertà nella Rete diventi privilegio di pochi *hacker* e che la stragrande maggioranza della giovane umanità sia ricondotta all'informazione controllata e condizionata. Bisogna diffidare dunque, delle premurose "tate" elettroniche che ci proteggono da malfattori di ogni risma e dalle possibili infezioni di una troppo libera navigazione nella pullulante biologia del mondo telematico.

Ai pericoli reali della navigazione virtuale spesso si somma l'Internet-fobia, il tabù, la paura diffusa di un mezzo pericoloso per chi non ha la capacità di accettare l'evoluzione tecnologica virtuale. All'origine di questo disorientamento, di questo timore, di questa visione distruttiva, vi è il sospetto nei confronti dell'incontrollabile nuovo, che mette a rischio organizzazioni tradizionali e schemi assicuranti. Il mondo adulto spesso è angosciato da ciò che non controlla e ha paura di ciò che non conosce. Le relazioni d'amore che i minori intrattengono con questo nuovo mezzo di comunicazione spaventano, allarmano, come se il computer fosse causa certa di violenza e di ignoranza. È luogo comune di fronte al grande cambiamento culturale della *net-society*, vedere in esso la causa di violenze e soprusi. Il rifiuto spesso sfocia in un atteggiamento di aggressione, mentre la Rete delle Reti può essere reale strumento per aprire fessure nella barriera della disinformazione e della manipolazione. Internet ha grande valenza pedagogica se diventa un mezzo utile per studiare, ricercare e approfondire, dato che l'enciclopedia cartacea e i contesti educativi noti sono ormai insufficienti e non sempre raggiungibili o consultabili. Internet può rappresentare un fattore di arricchimento linguistico e di formazione culturale, a condizione che il bambino e l'adolescente trovino nella scuola, nella famiglia e negli altri rapporti sociali, stimoli alla curiosità intellettuale e strumenti di conoscenza critica. La società, la scuola e la famiglia non devono trascurare, o peggio ignorare, la funzione del computer nella loro maturazione e non devono sfuggire al compito di educare ad una corretta fruizione del cyberspazio. Educare non significa soltanto trasmettere dei valori cognitivi, ma soprattutto contribuire a sviluppare lo spirito critico del bambino, permettendogli di edificare una personalità autonoma e capace di assumersi responsabilità nelle scelte. I bambini hanno sete di avventura; sono attratti dal mistero, dal diverso, dal nuovo, da ciò che è difficile e vietato, sono viaggiatori per antonomasia, abituati a guardare sempre un po' più in là dell'orizzonte, oltre luoghi comuni, naturalmente proiettati verso il futuro. Il computer li affascina e li conquista, stimola la loro fantasia e l'intelligenza, diventa immaginazione, creatività, gioco, libertà e comunicazione, un mezzo per andare oltre terre e confini del noto. Senza assumere necessariamente atteggiamenti estremi (apocalittici o integrati), perché dargli torto? È errata dunque la demonizzazione del fenomeno Internet poiché non si coglie il valore sociale sempre crescente e le possibilità non ancora adeguatamente sviluppate di sfruttarne gli ampi spazi formativi, che esso apre, come strumento di maturazione, acculturazione e socializzazione. Gli apocalittici nel rapporto tra bambini e Internet si soffermano su squallidi e mostruosi episodi di cronaca nera che sollecitano la loro attenzione, terrorizzata e morbosa più che fattiva, per il mondo dell'infanzia; gli integrati invece concepiscono tale rapporto come facile parcheggio per soggetti in età scolare (Internet come *baby sitter*), non citando i casi limite in cui il parcheggio dei bambini davanti ad un computer è un evidente segnale di fallimento dei compiti educativi della famiglia, della scuola e della società. Occorre perciò sottrarsi sia alla tentazione di interpretare questo fenomeno con i toni di chi in esso vede massificazione dei comportamenti, impoverimento della creatività e del linguaggio, indebolimento dei rapporti con il mondo

reale e con gli altri, come bisogna guardarsi dall'ottimismo acritico di quanti sottovalutano il rischio che tra bambini/adolescenti ed Internet si instauri un rapporto di passività di modelli e valori.

L'era di Internet ci pone di fronte al problema dei problemi: la gestione di una libertà maggiore da parte delle giovani generazioni. Tutto è affidato alla responsabilità soggettiva ed individuale, alla capacità di accettare i propri limiti, di non lasciarsi schiavizzare, di non farsi indurre all'acriticità. Rapportarsi ad Internet solo come fosse un serbatoio da cui attingere passivamente, alimenta l'ignoranza e provoca un danno culturale gravissimo. L'uso del computer per i minori difatti può essere strumento altamente negativo per la loro psiche ed il loro sviluppo fisico<sup>11</sup> e sociale<sup>12</sup>.

Sono note le posizioni di Umberto Eco e Franco Ferrarotti. Per il primo nella comunità elettronica esiste il pericolo concreto di ritrovarsi in un mondo di persone sole, nel caso in cui non si riesca ad intessere relazioni umane più intense. Un limite oggettivo della Rete è rappresentato per il secondo dalla mancanza della risorsa sociale che è la chiacchiera dei rapporti informali, diretti, faccia a faccia, che costituiscono la polpa umana di una scuola al di là dell'organigramma formale. Già negli anni Venti il medico-sociologo australiano Elton G. Mayo dopo varie ricerche nell'Illinois, aveva sostenuto che il fattore umano è decisivo ai fini della qualità e della quantità di un qualsiasi tipo di crescita<sup>13</sup>.

La *chat* è fenomeno che caratterizza l'uso delle reti elettroniche. Spesso i bambini vivono la Rete come luogo d'incontro, come strumento per fare amicizia, per inventare il proprio *alias*, alterando le informazioni che li riguardano, costruendosi diversi<sup>14</sup>. Questo tipo di comunicazione però crea stati d'ansia dovuti alla fragilità del contatto, al timore costante dell'abbandono, all'attesa della risposta e rappresenta un pericoloso rifugio dalle difficoltà che si possono incontrare in insoddisfacenti relazioni reali. La gradualità di normali relazioni crea difficoltà, abituati come sono, a giungere in pochi minuti a alti rapporti confidenziali virtuali. Internet appare come strumento compensativo inizialmente positivo, ma con l'andar del tempo distruttivo poiché piuttosto che portare ad una emancipazione, provoca isolamento, blocco delle relazioni. Spesso si instaura un vero e proprio stato di dipendenza senza uso di sostanze chimiche. Bisogna dunque evitare di entrare nel tunnel della dipendenza della Rete, che procura conseguenze gravissime al loro stato di equilibrio psicofisico.

Recenti osservazioni e studi denunciano la situazione sempre più diffusa dei ragazzi cresciuti a misura di *play station* i quali acquisiscono un pensiero logico particolare, sviluppano forme di aggressività e di violenza, poiché sperimentano una realtà non reale, essendo i videogiochi deprivati dell'uso del corpo e quindi del senso del limite. È condivisa la convinzione di fuga degli adolescenti dai problemi concreti, difficilmente risolvibili con la logica acquisita attraverso una eccessiva esposizione al videogioco, in cui ad ogni azione corrisponde, una precisa conseguenza, prevedibile e per di più ripetibile. La letteratura sui videogiochi è ampia e di diverso segno valutativo. Non sfugge ai più apocalittici che essi siano responsabili di atteggiamenti violenti e spietati, in cui l'eroe è sempre più spesso un supercattivo che uccide per puro divertimento. Quello che non si può fare nella vita reale (rubare macchine, spero-

narle, sparare alla polizia, scaricare la mitraglietta su bersagli umani o suicidarsi) può farsi per gioco<sup>15</sup>. Rientra nella cura degli adulti e delle famiglie istruire i minori ad un uso appropriato della Rete, tenendo conto delle loro esigenze ed evitando pericoli di dipendenza e di imitazione dei modelli telematici. Anche il sistema scolastico deve collaborare per educare bambini e ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione di Internet. Il problema circa la scuola non è tanto il rapporto bambino-computer, quanto il rapporto insegnante-computer. Si parla di *puer technologicus*<sup>16</sup>, di bambino competente<sup>17</sup>, entusiasta e disposto ad usarlo ogni qual volta se ne presenti l'occasione. Gli adulti, i professori al contrario hanno problemi nell'uso del computer, ad istaurare con esso un rapporto operativo e fecondo. Molti insegnanti ancora non lo considerano tecnologia didattica, alla pari con le lavagne, i sussidiari, i videoregistratori, vivendoli come estranei alla classe e alla loro lezione frontale, probabilmente spaventati dal tempo e dall'impegno che richiede nella fase dell'apprendistato, poiché è tangibile che la logica del computer richiede una differente organizzazione delle idee (ad anelli, *link*), una maggiore aderenza ai modi in cui si forma il nostro pensiero, un differente rapporto con l'errore. Utilizzare il computer sviluppa un pensiero lineare, più efficace ai fini della memorizzazione e dell'apprendimento<sup>18</sup>; la qualità dell'apprendimento cambia, diventando collaborativa e basata sulla interattività.

Internet: dunque rischi e opportunità. Sviluppare cognitivamente è l'obiettivo suggerito dalla più recente *Convenzione dell'infanzia*<sup>19</sup> che non deve rimanere vuota declamatoria. Principio cardine della *Convenzione* è che "l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano, sia di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, sia dei tribunali, sia delle autorità amministrative o degli organi legislativi"<sup>20</sup>. La *Convenzione* impone agli Stati sottoscrittori di "incoraggiare lo sviluppo di appropriati Codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere" (art. 17 lett. E) e sottolinea, nel preambolo, che il soggetto in formazione deve essere preparato a "vivere una vita individuale nella società e dovrebbe essere allevato nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà", il che coinvolge ovviamente anche gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale.

Nella Costituzione –come è noto– si enuncia "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 3). Vi si riconosce il valore supremo dell'esperienza statutale: la persona umana, con i suoi diritti inviolabili. I diritti inviolabili devono essere sviluppati e garantiti per aiutare ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi delle diverse personalità. La nostra Costituzione ha posto come finalità fondamentale della comunità organizzata in Stato, la protezione dell'infanzia e della gioventù" (art. 31 ) ed ha imposto a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 ) e cioè il perseguimento comune di quelli che sono i principi e le finalità su cui si incardina l'intera vita socia-

le. E la Corte costituzionale ha riconosciuto che “la tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti”<sup>21</sup>.

In Italia il 5 ottobre del 1990 il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa hanno elaborato e sottoscritto la Carta di Treviso, al termine del convegno nazionale di studi sul tema<sup>22</sup>. La novità rilevante di quella Carta è la costituzione di un Comitato Nazionale permanente di Garanti, che possa tempestivamente fissare indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di ricerca e sottoporre agli organi di auto-disciplina delle categorie, eventuali casi di violazione della deontologia professionale. Si sottolinea il concetto che i principi e i valori su cui si radica la nostra Costituzione, devono ispirare anche il mondo dell’informazione.

Il diritto all’informazione deve trovare dei limiti, qualora venga in conflitto con i diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata (es. i minori). I limiti posti dalla giurisprudenza all’inviolabilità del diritto alla riservatezza, che la Corte di Cassazione<sup>23</sup> ha spesso ribadito per gli adulti, non devono trovare riscontro quando ci si riferisca a soggetti in età evolutiva. Il minore non ha una sfera pubblica. La conoscenza delle sue vicende personali non può adempiere mai ad alcuna funzione di utilità generale. La propagazione della sua immagine può appagare solo curiosità non certamente interessi sociali rilevanti<sup>24</sup>. È questa una scelta che l’ordinamento ha espressamente fatto e che corrisponde a principi ormai consacrati a livello internazionale. L’art. 8 delle Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile<sup>25</sup> è stato significativamente titolato “Tutela della vita privata” e al comma primo recita: “Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli, per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria”. Molto opportunamente in Italia si è vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, offesi o danneggiati dal reato. Solo il Tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minore, può consentirne la pubblicazione<sup>26</sup>. In Italia la legge n. 269 del 1998 ha previsto norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori. Nel codice penale si dispone che è punito<sup>27</sup> chiunque, per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico, o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto e che è punito, chiunque violi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale<sup>28</sup>. Inoltre nell’ambito dei compiti della Polizia delle Telecomunicazioni sono espressamente menzionati i reati commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reati di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nella Rete, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il dpr n. 448 del 1988<sup>29</sup> vieta la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento.

Tali norme prese in esame tendono a sviluppare una informazione sui

minori più funzionale ed efficace alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza nel nostro Paese. Si consolida il concetto che il rispetto del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti. La tutela della personalità del minore si estende anche, a fatti che non siano specificamente reati, in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni. Bisogna evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti, portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse. Nel 1995<sup>30</sup> i giornalisti italiani e la Federazione nazionale della stampa Italiana, d'intesa con Telefono Azzurro, hanno sottoscritto un *Vademecum*, con le indicazioni di più frequente necessità relative al mondo dei minori e dell'informazione. In esso si ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti, senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione. Con il Dpcm del 5 Febbraio 1997 il Comitato per la elaborazione di un codice di comportamento nei rapporti fra minori, redige il Codice di autoregolamentazione delle Aziende televisive pubbliche e private. Con provvedimento del 29 luglio 1998<sup>31</sup> si istituisce un Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi della legge 31/12/96 n. 675.

112

Codici di autoregolamentazione, Carte dei doveri e Codici deontologici<sup>32</sup> sulla base dei più moderni principi elaborati, da Convenzioni internazionali e leggi nazionali, individuano più o meno compiutamente i comportamenti doverosi a cui devono attenersi gli operatori dei mezzi di comunicazione a tutela dei diritti del fanciullo e prevedono strumenti di intervento e di sanzione per gli inosservanti.

### *La giurisdizione europea sui minori ed Internet*

Il problema della legislazione europea relativamente a Internet ed ai minori<sup>33</sup>, è attuale e cogente. Milioni i piccoli navigatori che ogni giorno navigano in Internet, utilizzano abitualmente il computer per gioco, per studio, per consultare cd-rom e per la mail. Da indagini recenti è emerso che sempre più bambini dispongono dell'uso di un computer, si collegano ad Internet<sup>34</sup>, e spesso navigano senza il controllo di un adulto. Collegarsi a siti pornografici o incappare in portali nei quali è protagonista la pedofilia o la violenza o l'esoterismo è facile poiché, date le loro competenze informatiche, riescono a eludere *password* e filtri. Internet in quest'ottica è strumento altamente negativo e insidioso per lo sviluppo psicologico, e costringe famiglie, insegnanti e legislatori a vigilare. I minori sono esposti a strumentalizzazioni perpetrate per via telematica: si imbattono in siti dalle immagini e dai testi contenenti violenza, sesso, incitamento all'uso della droga, istigazione al razzismo e all'odio, "istruzioni" per adeguarsi a culti satanici, siti in cui viene minuziosamente descritto il pro-

cedimento di fabbricazione di ordigni esplosivi o “trappole” che alimentano l'ignobile mercato della pedofilia e della pornografia infantile. Episodi recenti, inqualificabili e tragici, hanno destato preoccupazione nell'opinione pubblica e nel mondo della comunicazione, hanno alimentato la cronaca nera e messo in evidenza quanto sia difficile proteggere i minori dai rischi e dai pericoli che la Rete comporta. La capillare diffusione della Rete ha costituito un indiscutibile vantaggio del progresso tecnologico, ma anche un eccezionale strumento di diffusione di ogni sorta di messaggio, non sempre ispirato da motivazioni ed obiettivi meritevoli di tutela. Individui animati da intenzioni criminali hanno utilizzano Internet per i loro fini più immorali. “*Burning the village to roast the pig*” non può essere la tattica da perseguire. Colpevolizzare Internet, indicandolo quale capro espiatorio, non può risolvere problematiche che esistono da sempre (pedofilia, violenza) e che è improprio associare ad esso. Sicuramente in Internet vi sono rischi e pericoli da evitare ma i servizi, le opportunità, le possibilità, le funzioni a esclusivo vantaggio dei minori, sono di gran lunga più numerose. Invece come spesso accade, un albero che cade fa più rumore di mille che crescono, e così fa più scalpore il fatto che su Internet si possa vedere del sesso in diretta, mentre si ignora, per esempio, che la Rete ogni secondo facilita la circuitazione di milioni di importanti informazioni scientifiche, mediche o legali, relative ai minori<sup>35</sup>. Ad es. la Sezione minori del servizio anticrimine della Direzione centrale della polizia criminale ha realizzato un sito Internet per combattere il fenomeno dei minori scomparsi, in collaborazione con la *Computer Associates*<sup>36</sup> e il *Nazional Center for missing and Exploited Children*<sup>37</sup> (Ong statunitense). L'iniziativa costituisce uno strumento di straordinaria valenza operativa per la soluzione di casi complessi e delicati attraverso il coinvolgimento degli utenti della Rete che possono, dalla *home page*, inviare segnalazioni utili ai ritrovamenti.<sup>38</sup>

Le norme nazionali ed internazionali che disciplinano i mezzi di comunicazione tradizionali (radio, stampa, televisione, editoria) sono state elaborate pensando ad uno spazio territoriale, ed è chiaro che diventa impossibile estenderle fino a ricomprendervi le azioni, le attività esercitate attraverso Internet, poiché la Rete è uno spazio virtuale, costituito da siti, da pagine *web* che non si trovano in un determinato luogo fisico. Il traguardo è reso particolarmente difficile dalla peculiarità del rapporto tra diritto e computer (profondamente diverso dal rapporto tra diritto e gli altri mezzi di comunicazione) e dalla mancanza di una cultura giuridica dei tecnici e di una cultura tecnica dei giuristi<sup>39</sup>.

Nel mondo della comunicazione l'attenzione e l'urgenza in materia di protezione dei minori e della dignità umana, sono principalmente incentrate sui servizi Internet. Per tali servizi l'Unione Europea è chiamata a svolgere un suo ruolo, sia a causa dei limiti relativi a soluzioni prettamente nazionali, sia per l'effettiva difficoltà di applicare soluzioni globali. La legislazione comunitaria affronta questioni complesse per garantire un'area di libertà, di sicurezza e di giustizia, consapevole del fatto che problemi comuni richiedono soluzioni comuni. La criminalità è per sua natura un problema mondiale e non unicamente europeo, non si arresta alle frontiere nazionali e utilizza regolarmente reti europee o internazionali. Al centro dell'attenzione dei legislatori vi è *il con-*

*trollo dei contenuti* e la *tutela della riservatezza*. Gli obiettivi della maggiore parte degli interventi legislativi sono la regolamentazione dei contenuti di Internet, per i quali si invocano norme più severe a tutela dei minori, e la regolamentazione dei più efficaci sistemi di crittografia, i soli strumenti in grado di tutelare davvero la riservatezza dei cittadini e di consentire un regolare sviluppo del commercio elettronico. L'azione svolta in proposito in sede comunitaria emerge da numerosi atti, risoluzioni, direttive, regolamenti, adottati dalle istituzioni dell'Unione Europea. In Europa è illecito penale l'immissione in rete di materiale pornografico, qualora non accompagnata da misure idonee ad impedirne la fruizione ai minori.

La Commissione della Comunità europea per rispondere alla richiesta avanzata dal Consiglio e dal Parlamento europeo di un esame approfondito dei nuovi problemi sollevati da Internet ha elaborato il 16 ottobre del 1996 due documenti dal contenuto complementare: la *Comunicazione* intitolata "Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet" e il *Libro verde* intitolato "La tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione". La *Comunicazione* predispone misure concrete e a breve termine da adottare per avvicinare le posizioni degli Stati membri sul problema dei contenuti immessi nella Rete. Essa fornisce una spiegazione analitica del funzionamento della rete Internet e afferma che la rete fa circolare tutti i tipi di contenuti controversi (dalla pornografia infantile all'istigazione all'odio, alla violenza ad altre forme di abuso) ma che gli spazi problematici sono facilmente identificabili e la necessità di cercare informazioni mediante procedure volontarie (indirizzo o meccanismi di ricerca) rende improbabile situazioni di scontro casuale con contenuti non desiderati. La Commissione europea in tale *Comunicazione* incoraggia iniziative da adottare per ridurre il flusso dei contenuti controversi in Internet. Propone la creazione di organismi di autodisciplina, la promozione di attività di sensibilizzazione del pubblico adulto per permettere di comprendere i benefici e gli svantaggi della rete, poiché molto si può fare iniziando a mettere in guardia gli utenti, soprattutto i più piccoli, dei rischi e delle insidie che il suo uso comporta, ed inoltre tale *Comunicazione* dispone provvedimenti affinché ogni caso di pedopornografia scoperto in Rete, venga segnalato non solo alla polizia nazionale, ma anche all'Europol<sup>40</sup> e all'Interpol. Nel *Libro verde* si analizza l'esistenza di due problemi distinti: la presenza in Internet di materiale illegale (oggetto di sanzioni penali) e l'immissione in Rete di materiale legale, ma nocivo, pregiudizievole, per lo sviluppo mentale e fisico dei minori. È necessario evitare la commistione di problemi di natura diversa e che devono essere risolti con provvedimenti differenti. La pornografia infantile è illegale ed è oggetto di sanzioni di natura penale. Il problema nasce con l'accesso dei bambini a contenuti pornografici destinati ad adulti che, pur essendo pregiudizievole per il loro corretto sviluppo psico-fisico, non sono illegali<sup>41</sup>. I contenuti erotici per adulti possono essere nocivi, ma non illeciti. Per il problema dei contenuti nocivi la Commissione propone l'applicazione al computer di *software* di filtraggio o di classificazione che bloccano la ricezione di determinati programmi e messaggi per consentire il controllo parentale. Sono già state sviluppate diverse tecnologie che permettono ai genitori di

controllare il materiale che entra nelle loro case via Internet. La Commissione propone anche l'etichettatura dei contenuti da parte dei *providers*<sup>42</sup>. Per contrastare l'immissione dei contenuti illeciti la Commissione ritiene necessaria una cooperazione tra gli Stati membri nei settori della giustizia e della politica interna, e incoraggia la cooperazione tra i vari settori industriali.

La risoluzione<sup>43</sup> del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi del 17 febbraio 1997 relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, invita gli Stati membri ad avviare le seguenti misure: agevolare sistemi di autoregolamentazione<sup>44</sup>, codici di condotta efficaci, dispositivi di segnalazione a disposizione del pubblico, meccanismi di filtraggio e creazione di sistemi di classificazione<sup>45</sup>. La risoluzione si propone di favorire il coordinamento su scala comunitaria degli organismi di autoregolamentazione e di rappresentanza, di promuovere la ricerca sugli aspetti tecnici, di esaminare in modo più approfondito la questione della responsabilità giuridica per le informazioni diffuse tramite Internet. Inoltre il Consiglio europeo raccomanda che la Commissione e gli Stati membri, nel quadro delle competenze comunitarie, adottino tutte le misure necessarie per potenziare l'efficacia delle misure menzionate nella presente risoluzione, sulla base di una cooperazione internazionale. In seguito a tale Risoluzione il Ministero delle Poste e delle Comunicazioni in Italia ha invitato gli operatori del settore Internet a definire in bozza un Codice di Autoregolamentazione<sup>46</sup>.

Con la decisione n. 276 del Consiglio del 25 Gennaio 1999 è stato approvato dal Parlamento europeo il "Piano d'azione pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali". Il *Piano* è stato elaborato da un gruppo di lavoro eterogeneo: ministri delle telecomunicazioni, utenti, fornitori di accessi, di servizi, di contenuti, e si è basato su proposte da loro fornite. Con la sua adozione l'Europa si impegna a una serie di riforme legislative per rendere più coerente con la Convenzione ONU del 1989, l'ordinamento giuridico, riconoscendo nel modo più ampio possibile, i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed istituendo organi più efficaci di tutela di tali diritti. L'Unione Europea opera su diversi versanti per sviluppare un'attenzione particolare nei confronti dell'adolescenza, fascia d'età non sempre considerata nei suoi bisogni peculiari e si impegna concretamente riguardo ai rapporti tra mondo dell'infanzia e mondo delle comunicazioni sociali, affinché quest'ultimo costituisca un'effettiva risorsa per la crescita delle nuove generazioni, e non occasione di abuso. Il *Piano* rappresenta un progetto concreto per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni. Esso analizza alla luce delle normative vigenti, l'impatto dei nuovi mezzi di comunicazione sui minori e individua nelle moderne tecnologie ulteriori possibili strumenti di prevenzione e controllo. Il progetto si propone di mettere a punto in maniera chiara e sistematica i criteri di controllo e sanzione nella produzione, distribuzione e utilizzo dei prodotti. Azione indispensabile per un incisivo intervento di prevenzione che definisca nuovi strumenti normativi internazionali per disciplinare la Rete è la creazione di appositi sistemi di filtraggio, di nuove figure professionali, l'autoregolamentazione dei *providers*, portali per ragazzi, e specifici programmi di formazione

all'uso di Internet per bambini e per i genitori. Il *Piano* ha l'obiettivo di tracciare criteri sanzionatori omogenei e di realizzare una base dati, per un completo sistema di monitoraggio al fine di individuare modelli adeguati a una efficace azione di prevenzione. Incontri regolari di concertazione, garantiranno coerenza e sinergia tra l'azione europea e tra analoghe azioni poste in essere dagli altri Paesi, e accerteranno che gli obiettivi predeterminati siano stati raggiunti. Il progetto è incentrato sulla necessità di trovare un metodo che concili le garanzie di libertà e di espressione, con quello di un'adeguata tutela dei minori nell'uso di Internet. Informare invece che censurare è la strategia proposta. L'obiettivo deve essere raggiunto evitando eccessivi vincoli o rigidità che possano influire negativamente sullo sviluppo del settore delle comunicazioni. La difesa più sicura resta l'educazione ai valori e il rifiuto dei disvalori. È illusorio demandare solo a mezzi artificiali un compito che va risolto anche nell'ambito dei rapporti personali sia a livello familiare che a livello scolastico. Genitori e insegnanti rappresentano la prima linea nella difesa *on-line*. E se è vero che il compito educativo non è più appannaggio esclusivo della famiglia e della scuola, compito educativo deve esserlo anche della società nel suo complesso. È stato detto efficacemente che l'uomo nasce da una doppia gestazione, quella dell'utero materno per acquisire la corporeità; quella dell'utero familiare e sociale, per acquisire pienezza di umanità<sup>47</sup>. Non conviene fare solo affidamento sui sistemi di controllo virtuali, telematici. Possono essere d'aiuto, ma non possono sostituirsi alla responsabilità educativa degli adulti, della società. Internet, le tecnologie più avanzate non possono sostituire le relazioni affettive, umane, essenziali per i bambini, che restano alla base del loro sviluppo cognitivo ed emotivo. La funzione di controllo tra l'altro, può essere ben svolta senza conoscenze e competenze informatiche all'avanguardia. Bastano informazioni base sul funzionamento e sulla navigazione in Internet e, soprattutto ricordare spesso ai più piccoli, i rischi e le opportunità che la rete offre. Il *Piano pluriennale europeo* rappresenta lo strumento legislativo dell'Unione Europea per combattere il materiale dal contenuto illegale e nocivo che viene utilizzato per compiere attività criminose, e che ostacola lo sviluppo di Internet, impedendogli di raggiungere il completo potenziale economico, sociale e culturale, riguardo soprattutto l'istruzione e l'informazione. Ha lo scopo di introdurre disposizioni specifiche per tutelare i minori, evitando però di ricorrere a forme di censure di alcun genere. L'esigenza specifica è quella di bilanciare i diversi diritti fondamentali contrapposti, riconosciuti a livello europeo nelle varie Costituzioni: la tutela dei minori, il diritto all'informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui.

La libertà d'informazione comporta l'esistenza del diritto ad informare ed ad essere informati. Il primo diritto si specifica nel diritto di accesso in condizioni di uguaglianza ai mezzi di informazione; il secondo nel diritto di scegliere tra più fonti di informazioni diverse. È nell'equilibrio tra i due profili, attivo e passivo della libertà di informazione, che si garantisce la comunicazione all'interno di una società pluralista. Ogni libertà per quanto ampia, incontra limiti posti a garanzia dello sviluppo ordinato della società e dei diritti fondamentali di ciascuno, ed a ciò non si sottrae la libertà di informazione. La libertà di espressio-

ne rappresenta uno strumento essenziale per realizzare una società democratica, ed è corretto ritenere che il suo esercizio debba trovare un limite ogni volta che possa arrecare nocimento all'ordinato sviluppo del vivere comune<sup>48</sup>. I limiti costituzionali in grado di comprimere la libertà di informazione possono essere rappresentati dal diritto alla riservatezza, all'onore della persona, dall'ordine pubblico, dalla tutela del segreto<sup>49</sup>, dal buon costume. La categoria è potenzialmente illimitata. Non è difficile rintracciare nelle carte costituzionali un principio non espressamente previsto e quindi ricavabile in via interpretativa, tale da incidere sullo stesso bene che si vuole proteggere. Diritto alla libertà di espressione e di opinione, già enunciato nella *Dichiarazione universale dei diritti umani* del '48<sup>50</sup> e nella *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo* del '50<sup>51</sup>. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera (diritto alla libertà di espressione e di opinione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione). L'esercizio di tale diritto comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto ad alcune restrizioni per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione e dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Pertanto, la libertà d'espressione non è assoluta in nessun punto dell'Unione europea ed è oggetto di restrizioni. L'Unione Europea integra Internet alla tradizione della memoria e della scrittura, assicurandosi un processo di arricchimento della dimensione storico-giuridica.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato il principio di proporzionalità, vale a dire della conformità fra ogni provvedimento restrittivo e i principi fondamentali enunciati nella Convenzione. Restrizioni possibili per ragioni primordiali d'interesse pubblico, ma sempre sottoposte alla verifica della proporzionalità. L'Europa dispone di un approccio comune basato sul principio della libertà di espressione. Negli Stati membri il principio della libertà di espressione ha valore costituzionale, tranne che nel Regno Unito che non ha Costituzione scritta, non ha una costituzione formale<sup>52</sup>. Al di là di tale base comune, i regimi attuali degli Stati membri europei variano in materia considerevole, e continuano a riflettere le differenze esistenti a livello di norme culturali e morali. Nella pratica, gli Stati membri attribuiscono, a seconda delle loro tradizioni culturali e giuridiche, un peso variabile al principio della libertà di espressione. In alcuni paesi esso porta ad un'interdizione di qualsiasi forma centralizzata di controllo *a priori* dei media ed attribuisce un ruolo decisivo all'auto-regolazione dei media stessi. In altri la salvaguardia da parte dello Stato, della pubblica moralità e dei minori determina la conservazione di alcune forme di censura *a priori*. Per quanto riguarda la diffusione di Internet, l'Europa in uno studio della Commissione Europea teso a verificare il piano *e-Europe*, mostra un rallentamento sensibile della diffusione del fenomeno Internet rispetto all'America. Tra i dati resi noti è da segnalare la crescita molto bassa delle connessioni "home". Svezia e Olanda sono i paesi a più alta diffusione di computer con accesso Internet<sup>53</sup>.

Nella rivoluzione multimediale l'informazione rappresenta il bene giuridico primario del bambino contemporaneo. Nella *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* firmata a New York nel 1989, gli Stati firmatari riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mezzi di comunicazione, e si impegnano a vigilare affinché il fanciullo possa accedere a informazioni, programmi e materiali provenienti da fonti culturali nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale. Nell'art. 17 tale *Convenzione* impegna gli Stati membri a divulgare programmi e informazioni che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo, incoraggiando la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di tali programmi, e promuovendo l'elaborazione di principi direttivi destinati a tutelare il minore dall'informazione che nuoce al suo benessere.

Il diritto alla libertà di espressione del bambino comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto, a mezzo stampa, in forma artistica, o mediante qualsiasi altro mezzo. L'esercizio di tale diritto è soggetto solo a restrizioni che siano previste dalla legge e a quelle necessarie al rispetto dei diritti e della reputazione altrui, alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.<sup>54</sup> L'attività attraverso Internet rientra nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, prescindendo dalle diverse modalità tecniche della comunicazione, che può avvenire attraverso suoni, immagini o trasmissione di dati, e senza distinguere in base alla rilevanza dei suoi contenuti o in base al suo scopo. La Convenzione incoraggia gli Stati in questione a tenere conto delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario, e ad incentivare la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia.

L'Unione europea costantemente ha ribadito il suo impegno nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali e conferma l'importanza che le istituzioni attribuiscono alla difesa dei diritti sociali fondamentali. Il trattato di Amsterdam ha creato procedure volte a garantire la loro protezione ed ha attribuito alla Corte di Giustizia delle Comunità europee il potere di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle istituzioni europee. A Colonia nel giugno del 1999 i *leader* europei hanno concordato l'elaborazione di una *Carta europea dei diritti fondamentali* riconosciuti dagli Stati membri e applicabili a livello dell'Unione, riscrivendoli in un documento consolidato. Successivamente, durante il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, una Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea è stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Tale documento si propone di raggruppare in un testo unico e facilmente comprensibile tutti i diritti personali, civili e politici e i diritti economici e sociali che sono garantiti ai cittadini europei, compresi i diritti elaborati per affrontare le sfide derivanti dagli sviluppi attuali e futuri della tecnologia dell'informazione.

La natura sovranazionale e senza limiti di frontiera di Internet, pone questioni di carattere giuridico e criminalistico piuttosto delicate e che non risultano di agevole soluzione, poiché la regolamentazione è difficilmente contenibi-

le nell'insufficiente ambito delle singole legislazioni nazionali. La sovranazionalità delle reti telematiche pone difficoltà nella realizzazione di una normativa semplicemente nazionale che sia anche concretamente efficace sotto il profilo della prevenzione, del controllo e della repressione dei contenuti e dei servizi illeciti presenti nella Rete. Pur tuttavia, la necessità di prevenire e di reprimere la commissione di reati, e di garantire la certezza delle relazioni, è considerata obiettivo prioritario per lo sviluppo delle reti telematiche sovranazionali. La regolamentazione sovranazionale non potrà prescindere da una valutazione del fenomeno sotto il profilo delle Scienze criminalistiche. Una profonda conoscenza della dinamica della devianza su Internet e delle sue modalità tecniche di estrinsecazione potrà essere utile, *de iure condendo*, per la realizzazione in sede sovranazionale di una normativa dotata di autentica effettività, cui si potrà pervenire unicamente attraverso un profondo studio delle tecnologie legate al funzionamento delle reti telematiche a connessione sovranazionale e della mentalità degli operatori dell'illecito. Lo strumento giuridico più adeguato sarà probabilmente costituito da una *Convenzione internazionale* aperta all'adesione degli Stati di tutto il mondo<sup>55</sup>.

Il diritto alla telecomunicazione per i minori è oramai riconosciuto nelle Carte internazionali e si tenta di redigere una *Carta dei diritti dei bambini nelle reti telematiche*<sup>56</sup>, anche se in alcuni paesi<sup>57</sup> l'uso della rete è ancora fortemente limitato. Non finanziata da istituzioni, governi od organizzazioni internazionali, Internet è, e deve rimanere, rete aperta, socialmente paritaria, libera, democratica, non filtrabile e non censurabile. Internet è avanguardia, è slancio oltre luoghi comuni e orizzonti noti, è impulso verso l'immaginazione e verso un futuro in cui l'innovazione tecnologica è al servizio della creatività e della comunicazione. Si auspica un sistema di protezione efficace, mezzi tecnico-giuridici che tutelino i minori dai contenuti illegali e nocivi che navigano in Internet senza proibire l'accesso alle fonti di informazione e di svago, di arricchimento cognitivo e creativo, che Internet offre. Si auspica la creazione di un'alleanza mondiale per tutelare i diritti umani fondamentali nella consapevolezza che garantire i migliori interessi del bambino significa servire i migliori interessi dell'umanità.

Il superiore interesse del bambino, assunto quale *diritto soggettivo perfetto* da tutelarsi con puntualità e intensità, è principio etico e standard internazionale di comportamento da perseguire, poiché promuovere lo sviluppo dei minori è parte integrante del progresso umano.

<sup>1</sup> M. Mc LUHAN, *Gli strumenti del comunicare*, Mondadori, Milano 1964.

<sup>2</sup> Osservatorio sul mercato ICT. Elaborazione IDC per Federcomin.

<sup>3</sup> La isoc è organismo internazionale di natura cooperativa ([www.isoc.org](http://www.isoc.org)).

<sup>4</sup> [www.ieft.org](http://www.ieft.org)

<sup>5</sup> La Comunicazione della Commissione UE del 16/6/2001 propone una rete europea contro pirati informatici.

<sup>6</sup> Si è discusso molto dell'argomento in occasione della scoperta in Rete, da parte di un gior-

nalista leccese, di un gioco dal titolo "italiani brava gente", che consisteva in una macabra battaglia navale, avente come obiettivo il tentativo di affondare imbarcazioni di nazionalità albanese. Ci si chiedeva nella fattispecie di chi fosse la competenza territoriale: se le indagini spettassero alla Procura di Lecce, dove ha sede il giornale che ha dato per prima la notizia, o ai magistrati nel cui ambito territoriale sono collocati i provider.

<sup>7</sup> Le sanzioni previste per chiunque pubblicasse su Internet materiale pornografico e violento sono 2 anni di reclusione e 250 dollari di multa.

<sup>8</sup> Atto legislativo U.S 107<sup>th</sup> Congresso 28/06/2001.

<sup>9</sup> Il software V. Family Dialer consente una navigazione controllata e filtrata all'interno di siti i cui contenuti non turbino la sensibilità dei minori.

<sup>10</sup> L'Eurispes insieme al Telefono azzurro propone un bollino per tutelare i minori.

<sup>11</sup> L'uso del computer può affaticare la retina, così come un eccesso di mobilitazione della mano può produrre dolori articolari e infiammazioni.

<sup>12</sup> Studi medici e sociologici dimostrano che l'uso prolungato di Internet provochi una sorta di dipendenza paragonabile a quella derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, e trattiene i navigatori intere giornate dinanzi al monitor del proprio computer. L'utilizzo frequente si ripercuote negativamente sui rapporti sociali, sulle relazioni umane, che si instaurano in una scuola, nella società, in famiglia e che rappresentano indubbi fattori di maturazione e miglioramento del rendimento personale e scolastico.

<sup>13</sup> Es. l'efficacia di una *gita* è spesso superiore a quella di una lezione, che da sola non è in grado di creare un clima di collaborazione e di amicizia.

<sup>14</sup> Indagine realizzata dalla Società italiana di Pediatri. Dati emersi dal Convegno tenutosi a Bologna il 15 Novembre 2001 dal titolo "Bambino e Internet: opportunità e rischi".

<sup>15</sup> "Mafia: the city of lost heaven" e "Postal 2": celebri videogiochi che furorreggiano in America.

<sup>16</sup> J. JESPER, *Il bambino competente*, Feltrinelli, Milano 2001.

<sup>17</sup> L. VITALI, *L'amico computer*, Casa editrice Valore Scuola, Roma 2001.

<sup>18</sup> Nell'Enciclopedia elettronica si spiega che l'apprendimento e la memorizzazione dipendono dai canali di comunicazione usati. L'apprendimento è del 20% quando è coinvolta solo la vista, del 30% quando si utilizza l'udito e del 50% quando si utilizzano entrambi.

<sup>19</sup> *Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, ONU, New York 1989.

<sup>20</sup> Art 3 Conv. New York, 1989.

<sup>21</sup> 19 luglio 1983, n. 222 in *Foro it.*, 1983, I, 2062.

<sup>22</sup> Il convegno: Da bambino a notizia, per una cultura dell'infanzia".

<sup>23</sup> Cass. sent. n. 5259/ 1984 e sent. n. 8959/ 1984.

<sup>24</sup> A. C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, Bologna 2001, pag. 324.

<sup>25</sup> Le c.d. *Regole di Pechino*, approvate nella sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 29 novembre 1985.

<sup>26</sup> Art. 114 del c.p.p. comma 6 ex legge 5 giugno 1989, n. 219.

<sup>27</sup> Art. 600 ter. Sanzioni previste: reclusione da 1 a 5 anni e multa da 5 a 100 milioni.

<sup>28</sup> Art. 684 del c.p. sostituito ex l. 689/1981 (art. 45) Sanzioni: arresto e ammenda.

<sup>29</sup> Art. 13 del dpr n. 448 del 1988.

<sup>30</sup> Venezia, Treviso, 23, 24, 25 novembre 1995. Convegno: "Il bambino e l'informazione"

<sup>31</sup> G.U. serie generale del 3 agosto 1998 n. 179. L'art. 7 prevede specificamente, la tutela della personalità e del diritto alla riservatezza del minore.

<sup>32</sup> A. C. MORO, op. cit.

<sup>33</sup> Nella letteratura giuridica si è soliti designare con "minore" il bambino e l'adolescente fino alla soglia dei diciotto anni. Un limite "semantico" secondo educatori e storici dell'infanzia. (cfr. E. BECCHI, A. SEMERARO, *Archivi d'infanzia. Per una storiografia della prima età*, La Nuova Italia, Firenze, 2001).

<sup>34</sup> P. BERTOLINI, *Navigando nel cyberspazio. Ricerca sui rapporti tra infanzia ed Internet*, Bur, RCS, Milano 2000; E. TOSI, *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano 1999.

<sup>35</sup> M. CAMMARATA, "Gira e rigira si finisce sempre con le proposte di censura", "L'autodisciplina", "A che fa male la tecnologia", in <http://www.interlex.com>.

<sup>36</sup> Società di rilievo mondiale nel settore del software aziendale, promotrice di diverse iniziative a carattere benefico.

<sup>37</sup> M. PICCOZZI, A. ZAPPALÀ, *Criminal profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale*, McGraw Hill, Milano 2002.

<sup>38</sup> Istat, *Devianza e disagio minorile*, 2001, n. 21 [www.missingkids.it](http://www.missingkids.it).

<sup>39</sup> G. SCARPATO, *Il diritto della Rete*, edizione Simone, Napoli 1998.

<sup>40</sup> Organismo incaricato di far rispettare le leggi, le iniziative e i programmi dell'Unione europea, composto da funzionari di polizia e delle dogane.

<sup>41</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica*, <http://www.agora.stm.it/pedofilia-internet>.

<sup>42</sup> I providers, principali operatori del mondo Internet, preoccupati del fatto di vedersi addossare dal legislatore una sorta di *responsabilità oggettiva* per i contenuti che transitano o vengono forniti attraverso i loro sistemi, si impongono, una sorta di obbligo moral-contrattuale di vagliare i contenuti, nella speranza che ciò li risparmi dall'obbligo giuridico di compiere la stessa operazione censoria.

<sup>43</sup> Gazzetta ufficiale n. C 070 del 06/03/1997.

<sup>44</sup> Che includano organismi rappresentativi dei fornitori e degli utenti dei servizi su Internet.

<sup>45</sup> Ad es. la PICS –Platform for Internet Content Selection– Piattaforma per la selezione contenutistica del materiale Internet, lanciata dal consorzio internazionale World-Wide-Web col sostegno della Comunità.

<sup>46</sup> Informazioni reperibili nel sito dell'Associazione Italiana Internet Provider (<http://www.aiip.it>).

<sup>47</sup> A. C. MORO, op.cit. pag. 321.

<sup>48</sup> P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano 1975

<sup>49</sup> Segreto nelle sue varie specificazioni: di stato, giudiziario, istruttorio, epistolare o documentale, bancario o professionale, industriale.

<sup>50</sup> *Dichiarazione universale dei diritti umani*, approvata dall'ONU il 10-12-1948, art. 19.

<sup>51</sup> *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* Roma, 4 novembre 1950 art. 10.

<sup>52</sup> La costituzione materiale della Gran Bretagna va ricostruita attraverso le fonti scritte e non scritte. Le leggi formali sono gli *Statutes*, la prima delle quali è la Magna Charta del 1215, fonti non scritte sono la prassi e la consuetudine. Eppure in numerosi casi i giudici hanno fatto riferimento alla libertà di espressione qualificandola un diritto costituzionale fondamentale.

<sup>53</sup> [http://europa.eu.int/information\\_society/eeurope/](http://europa.eu.int/information_society/eeurope/)

<sup>54</sup> *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, New York, 20 novembre 1989 art. 17, 13 e 18.

<sup>55</sup> P. CENDON, *Diritto privato delle telecomunicazioni*, Giuffrè, Milano 2000

<sup>56</sup> Es. bozza redatta a Milano dal prof. Fulvio Svapparo e Stefano Castelli.

<sup>57</sup> Es. A Teheran, navigare in Internet è vietato ai ragazzi minori di 18 anni. La Rete minaccia la sicurezza nazionale, e per paura di siti politici anti-regime centinaia di *Internet point* sono considerati luoghi di possibile contestazione politica. In Russia il ministero dell'Interno obbliga la registrazione di ogni utente della Rete presso le autorità, e per acquistare un *modem* o farsi installare una linea ad alta velocità, occorre un'autorizzazione della polizia e il pagamento di una tassa.